



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO N. 15

Art. 9 (Protocollo n. 15)

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 7; e
- d) ogni atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre alte parti contraenti della Convenzione.

Versione in vigore dal 10 febbraio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15
Estremi	Legge 15 gennaio 2021, n. 11
Partizione	Protocollo n. 15
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-11-2021/protocollo-n-15-art-9>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it